

Il testo italiano è una traduzione da quello originale in lingua inglese per consentire una maggiore fruibilità dello stesso da parte dei concorrenti interessati. In caso di dubbio, disputa o involontario errore o omissione, farà fede il testo in inglese.

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

OP/EUI/AS/2016/001

Fornitura di copertura assicurativa medica e infortuni per i membri della comunità EUI servizi di agenzia di viaggio per l'Istituto Universitario Europeo

[LOTTO A - Assicurazione medica] [e] [LOTTO B - Assicurazione Infortuni]

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "Istituto", "IUE" o "Stazione appaltante"), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Prof. J. H. H Weiler, ai fini della firma del presente contratto, o dal Segretario-Generale, Amb. V. Schioppa Narrante, da una parte,

e

[Nome ufficiale completo]

[forma giuridica dell'impresa]

[numero di registrazione dell'impresa]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA]

(da qui in avanti indicato come "Contraente" o "Appaltatore"), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica]

[Le parti di cui sopra, da qui in avanti denominate collettivamente come "Appaltatore", sono responsabili in solido di fronte alla amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione del presente contratto quadro]

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti di servizi**, [il modello di buono d'ordine] [il modello di Contratto specifico] nonché i seguenti allegati:

Allegato I Capitolato Speciale d'Appalto (numero di riferimento OP/EUI/AS/2016/001 di 06/04/2016)

Allegato II Offerta del Contraente (numero di riferimento [*compilare*] di [*inserire data*]) che include:

- Offerta tecnica (*inserire data*);
- Offerta economica (*inserire data*)
- Documenti amministrativi:
 - Modulo di Dichiarazione sull'onore;
 - Visura camerale;
 - Polizze;

che formano parte integrante del presente contratto (da qui in avanti indicato come "il Contratto").

In caso di conflitto si specifica che:

- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell'Offerta del Contraente (Allegato II).
- Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle contenute nelle polizze

Per motivi di chiarezza, l'Appaltatore riconosce e conviene che si applichino le condizioni del Contratto con esclusione dei termini e delle condizioni standard dell'Appaltatore e/o di qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.

Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente Contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all'interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall'Istituto, salvo il diritto del Contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all'Articolo I.7 del presente Contratto Quadro.

I - CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 – OGGETTO

I.1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di servizi di [assicurazione medica] [e] [assicurazione infortuni] per l'Istituto Universitario Europeo.

I.1.2 NA.

I.1.3 Il Contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) annesso al Contratto Quadro.

I.1.4 La conclusione del presente contratto quadro non impone alcun obbligo d'acquisto in capo all'Istituto. Solo le performance disciplinate da polizze accettate sono da ritenersi obbligatorie.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.2.1 Il Contratto entra in vigore da 01/09/2016 se il contratto è già stato firmato da ambo le parti.

I.2.2 In nessun caso l'esecuzione del Contratto Quadro può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore. L'erogazione dei servizi non può in alcun caso cominciare anteriormente alla data di entrata in vigore della corrispondente polizza.

I.2.3 Il contratto quadro è concluso per un periodo di 12 mesi con effetto dalla data di entrata in vigore, con clausola di rinnovo per un massimo di 7 anni in totale. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.

I.2.4 Le polizze devono essere firmate da entrambe parti prima della scadenza del contratto quadro. Il Contratto Quadro si applica a tali polizze anche dopo la sua scadenza. I servizi previsti nelle polizze devono essere eseguiti non oltre sei mesi dopo la scadenza del contratto quadro.

I.2.5 Rinnovo Contratto Quadro

Il contratto quadro dovrà essere rinnovato automaticamente per un massimo di 6 volte alle medesime condizioni, fatto salvo il caso di decisione contraria notificata per iscritto da una delle parti e ricevuta dall'altra 3 mesi prima del periodo indicato in I.2.3. il rinnovo non implica alcuna modifica né ritardi di obbligazioni esistenti.

I.2.6 Il Contraente è soggetto a un periodo di prova di 6 mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto o da quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore stesso, se migliorativo, l'Istituto avrà facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO I.3 – PREZZI

I.3.1 Il contratto è concluso con il Contraente sulla base di prezzi offerti in sede di gara. L'importo massimo dei servizi deve essere quello indicato in Allegato II.

Si conviene che il suddetto importo include qualsiasi altra spesa che il Contraente si trovi a sostenere durante l'esecuzione del presente Contratto, ivi incluse spese di viaggio, di soggiorno o qualsiasi altra spesa correlata.

L'offerta economica del contraente è contenuta nell'Allegato II.

I.3.2 Revisione Prezzi

L'importo totale di cui all'Articolo I.3.1 è fisso e non soggetto a revisione nel corso del primo anno di esecuzione del Contratto Quadro.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del Contratto, gli importi possono essere rivisti al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto al più tardi tre mesi prima dell'anniversario della data di firma del Contratto. L'altra parte dà conferma del ricevimento della richiesta entro 15 giorni. I nuovi prezzi sono comunicati per iscritto non appena è disponibile l'indice definitivo.

La revisione è effettuata in funzione di eventuali variazioni derivanti dall'indice di riferimento "EUROSTAT".

L'indice di riferimento EUROSTAT ai fini della revisione è l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo. Per la rivalutazione si utilizza l'ultimo Indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato anteriormente alla richiesta. Laddove la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

I.3.3 Rimborso delle spese

N.A.

ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**I.4.1 Single Framework contract**

NA

I.4.2 Pagamenti intermedi

Il contraente deve presentare fattura(e) per pagamenti intermedi come previsto dal CSA.

L'Istituto eseguirà i pagamenti entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.

I.4.3 Pagamento del saldo

Il contraente deve presentare fattura per il pagamento del saldo.

L'Istituto eseguirà i pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura come previsto dall'articolo 20 del CSA.

ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del Contraente, entrambi denominati in euro [o nella valuta locale, se la parte ricevente ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro] e identificati dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice IBAN:	
Codice SWIFT:	

ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio Accademico.

Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente Contratto Quadro sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del Contratto Quadro, e inviato ai seguenti indirizzi:

Istituto:

Istituto Universitario Europeo
Servizio Accademico
Via dei Roccettini 9
50016 San Domenico di Fiesole (Italy)
E-mail address: FinancialService@EUI.eu

Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	
Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.7.1 Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l'aggiudicazione degli appalti in uso presso l'Istituto, completati, dove

necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.

I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente Contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle [Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano](#), presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.

I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d'Arbitrato secondo il [Regolamento della Camera Arbitrale di Milano](#).

La sede dell'Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d'Arbitrato sarà quella Inglese.

La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell'Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano.

ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO

N.A.

ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI

I.9.1 Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un indennizzo, recedere dal Contratto dando all'altra parte un preavviso di sei (6) mesi. L'Istituto può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione. In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell'Articolo II.14.3 del presente Contratto.

Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell'Istituto, il Contraente prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell'Istituto. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal Contratto Quadro o dai suoi allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente sessanta (60) giorni dalla data di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO I.10 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell'Istituto, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 18 del

Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il diritto dell'Istituto di risolvere il Contratto.

Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al Contraente che dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell'Istituto non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali indicate all'Articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleva, in nessun caso, il Contraente dall'esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

NA

ARTICOLO I.12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di Contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

ARTICOLO I.13 – ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Per le specifiche caratteristiche dei servizi forniti con il presente Contratto Quadro:

- Articolo II.10-Proprietà dei risultati-Diritti di proprietà intellettuale e industriale
- Articolo II.14.1(l)
- Articolo II.15.6
- Articolo II.16 – Rimborsi
- Contratto specifico
- Ordine d'acquisto

con tutte le altre parti e/o gli altri articoli non rilevanti per la loro fornitura, non sono applicabili.

Uguualmente, tutte le parti e/o gli articoli che si riferiscono a IVA e/o contratti differenti dal Contratto Quadro Singolo non sono applicabili.

FIRME

Per il Contraente,

*[nome della ditta/nome e cognome
del rappresentante/qualifica]*

Firma/e: _____

Firmato a Firenze, li _____

Per l'Istituto Universitario Europeo,

[nome/cognome/qualifica]

Firma/e: _____

Firmato a Firenze, li _____

In due esemplari, in lingua italiana.

II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI SERVIZI

ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO

II.1.1 Il Contrente esegue il Contratto Quadro secondo i più alti standard professionali.

II.1.2 È compito esclusivo del Contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto Quadro a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

II.1.3 Salvo quanto stabilito all'Articolo II. 4, ogni riferimento nel testo del Contratto Quadro al personale del Contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del Contratto.

II.1.4 L'Appaltatore deve garantire che tutto il personale che partecipa all'esecuzione del Contratto Quadro possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

II.1.5 L'Appaltatore non rappresenta l'Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il Contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

II.1.6 L'Appaltatore è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.

Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l'Appaltatore è tenuto a precisare che:

- a. il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall'Istituto;
- b. in nessun caso l'Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'Istituto e il Contraente.

II.1.7 In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del Contraente impiegato nei locali dell'Istituto, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del Contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto Quadro, l'Appaltatore provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del Contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto Quadro alle medesime condizioni contrattuali. L'Appaltatore è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.

II.1.8 Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, il Contraente ne prende nota e ne informa l'Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella

relazione che invierà a tale riguardo, l'Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente Contratto Quadro. In tale circostanza l'Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

II.1.9 Se il Contraente non adempie agli obblighi nell'ambito del Contratto Quadro, la Stazione appaltante – fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, la Stazione appaltante può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all'Articolo II.12 e/o le penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE

II.2.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto Quadro o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente Contratto Quadro.

II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d'invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'Istituto alla data alla quale l'ha registrata il servizio responsabile di cui all'Articolo I.6.

Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.

ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ E ONERI

II.3.1 È responsabilità esclusiva del Contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.

II.3.2 L'Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal Contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del Contratto Quadro, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'Istituto stesso.

II.3.3 L'Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall'Istituto ma causati

dal contraente nell'esecuzione del Contratto Quadro, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, [ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del Contratto]. Il Contraente rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d'importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di colpa grave o dolo del Contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo personale.

II.3.4 Inoltre, l'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell'Istituto o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al personale impiegato nell'esecuzione del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni causati dal personale del Contraente ricadrà, quindi, sull'Appaltatore, così dal sollevare l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

II.3.5 Il Contraente si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l'Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il Contraente si obbliga a manlevare l'Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la Stazione appaltante da terzi in conseguenza di un danno causato dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Quadro. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la Stazione appaltante da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto Quadro, il Contraente presterà assistenza all'Istituto.

II.3.6 Il Contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'esecuzione del Contratto Quadro, se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della Stazione appaltante, il Contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

ARTICOLO II. 4 – CONFLITTO D'INTERESSI

II.4.1 Il Contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tali situazioni si verificano quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto Quadro è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche onazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'esecuzione del Contratto Quadro è comunicata per iscritto senza indugio all'Istituto. Inoltre, il Contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

II.4.3 L'Appaltatore dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'esecuzione del Contratto Quadro, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L'Appaltatore prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.

II.4.5 L'Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il Contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Il Contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi a terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto Quadro, inclusi i subappaltatori.

Salvo quanto previsto all'Articolo II.1, il Contraente sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell'Istituto, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.

ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.5.1. L'Istituto e il Contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto Quadro e segnalati per iscritto come riservati.

II.5.2 Il Contraente è tenuto a:

- (a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del Contratto Quadro senza previo consenso scritto dell'Istituto;
- (b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
- (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell'Istituto

II.5.3 L'Istituto e il Contraente sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1 durante tutta l'esecuzione del Contratto Quadro e per un periodo successivo di cinque anni dall'ultima scadenza a meno che:

- (a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
- (c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

II.5.4 L'Appaltatore ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione

del Contratto Quadro, del buono d'ordine, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1.

ARTICOLO II.6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto Quadro sono trattati a norma della disciplina adottata dall'Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n. 40/2013, consultabile alla pagina <http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx>, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto Quadro, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione delle leggi dell'Unione Europea e nazionali.

II.6.2 L'Appaltatore ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il Contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all'Articolo I.6.

II.6.3 L'Appaltatore ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona di [inserire il nome e cognome del Direttore del Servizio responsabile dell'appalto], dandone al contempo notifica al Data Protection Officer dell'Istituto via email: dpo@eui.eu.

II.6.4 Se il Contratto Quadro richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n. 40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamentazione del paese in cui essa ha sede.

II.6.5 Il Contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto Quadro.

II.6.6 Il Contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:

- i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
 - c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
 - d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'Istituto;
 - e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
 - f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II. 7 – SUBAPPALTI

II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto, il Contraente non attribuisce subappalti né affida *di fatto* a terzi l'esecuzione del Contratto Quadro.

II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente Contratto Quadro e di ogni normativa applicabile [italiana / nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l'Appaltatore deve presentare tutta la necessaria documentazione all'Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

II.7.3 Anche quando l'Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l'Appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto Quadro.

II.7.4 Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'Istituto a norma del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto Quadro si risolverà di diritto.

ARTICOLO II. 8 – MODIFICHE

II.8.1 Ogni modifica del Contratto Quadro è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in ogni caso prima della data di pagamento del saldo.

II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d'ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto Quadro determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

ARTICOLO II.9 – CESSIONE

II.9.1 Il Contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal Contratto Quadro, senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto.

II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal Contraente non è opponibile all'Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.

[ARTICOLO II. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE]

(clausola opzionale, il cui contenuto sarà precisato dall'agente responsabile dell'appalto nella condizioni particolari del presente Contratto.)

ARTICOLO II. 11 – FORZA MAGGIORE

II.11.1 Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del Contratto Quadro e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il Contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.

ARTICOLO II. 12 – CLAUSOLA PENALE

La Stazione appaltante può applicare una penale se il Contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto.

Se il Contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto Quadro, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del Contraente e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto Quadro, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo.

Il Contraente può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del Contraente o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione dell'Appaltatore, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO II. 13 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**II.13.1 Sospensione da parte del Contraente**

Il Contraente può sospendere l'esecuzione del Contratto Quadro o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L'Appaltatore comunica senza indugio la sospensione all'Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del Contratto Quadro.

Non appena le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione, il Contraente ne dà immediata comunicazione all'Istituto, a meno che quest'ultimo abbia già risolto il Contratto.

II.13.2 Sospensione da parte dell'Istituto

L'Istituto può sospendere l'esecuzione del Contratto Quadro o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del Contratto Quadro oppure l'esecuzione del Contratto risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

La sospensione ha effetto alla data in cui l'Appaltatore riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena

possibile, l'Istituto informa il Contraente che egli può riprendere l'esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del Contratto Quadro. Il Contraente non può chiedere indennizzi per la sospensione del Contratto o di una sua parte.

ARTICOLO II. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO

II.14.1 Motivi di risoluzione

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto Quadro, l'Istituto **può** risolvere il Contratto Quadro, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'esecuzione del Contratto o buono d'ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto Quadro;
- (b) se l'esecuzione delle prestazioni del Contratto Quadro o buono d'ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'Istituto;
- (c) se l'Appaltatore non esegue il Contratto Quadro o un buono d'ordine o un contratto specifico conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
- (d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all'Articolo II.11 o in caso l'esecuzione del Contratto Quadro sia stata sospesa dall'Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall'Articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto Quadro, al buono d'ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto, del buono d'ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
- (e) se il Contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (f) se l'Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (g) se il Contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in

cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;

- (h) se l'Istituto è in possesso di prove che l'Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell'IUE;
- (i) se l'Istituto è in possesso di prove che il Contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'esecuzione del Contratto Quadro, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
- (j) se l'Appaltatore non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto Quadro, buono d'ordine;
- (k) se le necessità dell'Istituto variano e non sono più richiesti nuovi servizi la cui erogazione sia gestita dal presente Contratto Quadro;
- (l) Quando, nell'ambito del contratto quadro multiplo con riapertura della gara, non vi è il minimo di concorrenza necessaria a causa della cessazione del Contratto Quadro con uno o più dei contraenti;
- (m) in presenza di colpa grave da parte dei dipendenti, debitamente dichiarato per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice e che non sono prontamente gestite da sostituzione del personale in questione

II.14.2 Procedura di risoluzione

Allorché l'Istituto intende risolvere il Contratto Quadro, buono d'ordine, ne dà comunicazione ufficiale al Contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.

L'Istituto invita l'Appaltatore a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all'Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.

Se l'Istituto non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l'Istituto comunica ufficialmente al Contraente la propria decisione di risolvere il contratto.

Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g), j) e k) dell'Articolo II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.

Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell'Articolo II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'Appaltatore.

II.14.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, il Contraente rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l'Appaltatore prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il Contraente dispone di sessanta (60) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d'ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L'Istituto può recuperare qualunque somma pagata nel corso del Contratto Quadro.

L'Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

In caso di risoluzione, l'Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'Istituto ha il diritto di esigere dal Contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto Quadro.

ARTICOLO II. 15 – RELAZIONI E PAGAMENTI

II.15.1 Data del pagamento

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'Istituto.

II.15.2 Valuta

Il Contratto è stipulato in Euro.

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) [o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro].

II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto

L'Istituto è un centro d'insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L'Appaltatore, s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del Contratto Quadro e il riferimento del buono d'ordine o dello specifico contratto.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.

L'esenzione si applica su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00).

L'IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del "Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Istituto Universitario Europeo".

L'Appaltatore s'impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l'esecuzione del Contratto siano esenti da imposte e dazi, inclusa l'esenzione IVA.

II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento

L'Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto Quadro oppure perché non corredata degli idonei documenti.

L'Istituto informa quanto prima l'Appaltatore per iscritto dell'eventuale sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente può chiedere all'Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto Quadro come previsto dall'Articolo II.14.1 (c).

II.15.6 Garanzie di [pre-finanziamento] e di esecuzione

[Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo e, nel caso in cui quest'ultimo assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della nota di addebito al contraente. La Stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo.]

Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l'esecuzione dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto fino al loro collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L'importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo Quadro. La Stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo.

Se a norma dell'Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del Contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (il Contraente).

Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del Contraente.

ARTICOLO II. 16 – RIMBORSI

II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l'esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.

II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell'itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.

II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:

- a. I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- b. I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
- c. I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un'indennità calcolata in chilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.

II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:

- a. Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
- b. L'indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
- c. L'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso),

colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;

- d. Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.

Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno.

Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.

II.16.6 La conversione tra l'Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.

ARTICOLO II. 17 – RECUPERO PAGAMENTI

II.17.1 Se a norma del contratto quadro dev'essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa alla Stazione appaltante l'importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.

II.17.2 Se l'obbligo di versare l'importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Istituto.

ARTICOLO II. 18 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.18.1 L'Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull'esecuzione del Contratto Quadro. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall'Istituto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell'esecuzione del Contratto Quadro e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla Stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.18.2 Il Contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

II.18.3 Il Contraente riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto Quadro e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L'Appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.

II.18.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al Contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al Contraente la relazione finale.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la Stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

Contratto Specifico No [completare]

In attuazione del Contratto Quadro No [completare]

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "IUE"), rappresentato dal [XXX] (da qui in poi indicato come "Stazione appaltante"), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal [nome, funzione, dipartimento],

da una parte

e

[Nome ufficiale completo]

[forma giuridica dell'impresa]

[numero di registrazione dell'impresa]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA]

(da qui in avanti indicato come "Contraente" o "Appaltatore"), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica]

[Le parti di cui sopra, da qui in avanti denominate collettivamente come "Appaltatore", sono responsabili in solido di fronte alla amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione del presente contratto quadro]

dall'altra parte,

HANNO CONCORDATO

Articolo III.1: Oggetto

III.1.1 Questo Contratto Specifico firmato dalla Stazione Appaltante e dal Contraente in data [xxx] attua il Contratto Quadro No [completare]

III.1.2 Oggetto di questo Contratto Specifico è [breve descrizione] [Questo contratto Specifico si riferisce al lotto [xxx] del Contratto Quadro].

III.1.3 Il Contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Contratto Quadro e questo Contratto Specifico e Allegato (i) che ne formano parte integrante.

Articolo III.2 - Entrata in vigore e durata

III.2.1 Il Contratto Specifico entra in vigore [alla data in cui è firmato da ambo le parti] [alla data (xxx) se firmato da ambo le parti].

III.2.2 La durata dell'esecuzione delle prestazioni non deve superare [xxx giorni/mesi]. La prestazione deve iniziare [alla data di entrata in vigore del contratto specifico] (alla data xxx).

Il periodo di esecuzione può essere esteso solo con espresso consenso scritto di entrambe le parti concluso prima dell'originale scadenza.

Articolo III.3 - Prezzi

III.3.1 Il prezzo massimo pagabile per le prestazioni oggetto del presente contratto specifico è EUR (xxx) comprendente tutti i lavori eseguiti.

III.3.2 in aggiunta all'importo massimo (non sono previste spese rimborsabili) (coerentemente con quanto previsto in Contratto Quadro, saranno rimborsabili spese sino a un importo massimo di ERU xxx)

Articolo III.4. - Garanzia d'esecuzione

[Non Applicabile]

La garanzia di esecuzione deve essere approssimativamente pari al xx% del valore del contratto specifico, pari a €xxx (xxx/00).

Articolo III.5: Sfruttamento dei risultati

[Non Applicabile]

[Inserire dettagli in merito alle intenzioni di uso dei risultati in relazione alle specifiche richieste per il servizio in aggiunta o sostituzione dell'articolo 18 delle condizioni speciali]

Allegati

Richiesta

Offerta del Contraente (No [completare] del [inserire data])

Firme

Per il contraente,

Per l'Istituto,

[Agenzia nome/cognome/funzione]

[nome/cognome/funzione]

Firma[e]: _____

Firma[e]: _____

Fatto a [nome della città], [data]

Fatto a [nome della città], [data]

In duplice originale in italiano

		CONTRATTO QUADRO BUONO D'ORDINE			
Istituto Universitario Europeo Tel.: E-mail:	Numero d'ordine:	(Nome e indirizzo del Contraente)			
	Valuta EUR				
	Offerta (data e riferimento):				
Questo ordine è regolato dalle disposizioni del Contratto Quadro No. _____ periodo di validità _____					
LISTA DI BENI/SERVIZI		UNITA'	QUANTITA'	PREZZO in €	
E codice				PREZZO UNITARIO	TOTALE
-					
-					
L'Istituto è esente dal pagamento dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall'Articolo 72, paragrafo 1-e) e paragrafo 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).		Imballaggio Assicurazione Trasporto Assemblaggio IVA			
		TOTAL :			
Posto di consegna o erogazione e/o Incoterm: Data di consegna o erogazione: Termini di pagamento: Garanzia:		Firma del contraente None: Funzione: Data:			
Data di emissione: Firma (nome, funzione e timbro):					
La fattura sarà liquidata solo se il contraente riporta il presente buono d'ordine debitamente controfirmato.					